

Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

Art. 3

(Strumenti di intervento)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione è autorizzata a concedere:

a) contributi a favore del sistema informativo regionale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale, secondo quanto previsto dai capi II e III;

b) ulteriori incentivi a favore del sistema informativo regionale per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico, secondo quanto previsto dal capo IV.

2. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 9, la costituzione da parte degli enti locali, anche in forma associata, di uffici stampa, all'interno dei quali operi personale cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto della legge 150/2000.